

## **Corso di aggiornamento sulla violenza e stalking**

**organizzato dall'AIPC e dal Coisp**

Sintesi seminario Questura di Cagliari del 15 gennaio 2010.

La normativa sulla violenza e lo stalking

**A cura di Vitalia Anedda**

La violenza viene considerata come un'ampia gamma di comportamenti umani volontari che possono trovare origine dalle radici biologiche dell'aggressività oppure da uno specifico istinto di morte o da un'insieme di cause derivate dall'assunzione di alcol o dall'uso di droghe. La violenza può essere definita come "*qualsiasi coazione fisica o morale esercitata da un soggetto su un altro al fine di indurlo a subire o a compiere atti che non avrebbe altrimenti liberamente consentito o commesso*".

Questa definizione generale comprende sia la violenza fisica sia quella psicologica che viola la personalità della vittima, compromette il suo diritto all'autodeterminazione e ad esprimere un proprio consenso autonomo e consapevole. Un atto di violenza si può concretizzare tanto in una condotta commissiva quanto in un'azione puramente omissiva.

La violenza ha più connotazioni e assume svariate forme.

La violenza sulle donne realizzata all'interno di una relazione di coppia può essere collocata nell'ambito della violenza familiare, che include anche abusi su minori e anziani, e nella violenza in senso lato comprendente le molestie sessuali sul posto di lavoro, stupri, aggressioni sessuali da parte di sconosciuti, pratiche di mutilazione sessuale....

La violenza domestica rimane un fenomeno sommerso e ancora irrisolto nonostante il progresso culturale e sociale sfociato negli ultimi anni in diverse leggi che denotano il diverso atteggiamento culturale verso il fenomeno.

Occorre, tra l'altro, sfatare il mito di una violenza domestica circoscritta esclusivamente a realtà sociali povere o degradate; le statistiche hanno evidenziato che si tratta di una realtà che riguarda tutte le classi sociali e tutte le condizioni economiche.

Uno dei modi fisici elementari di esprimere la violenza è la percossa. Tra i delitti contro la persona, all'art 581 il codice penale recita: *Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309euro. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.*

In tale ipotesi la forma di violenza è rappresentata da un'azione che produce nel soggetto passivo una sensazione fisica di dolore, senza postumi di altro genere. Nel termine percossa viene compresa ogni

violenta manomissione della persona fisica effettuata con la coscienza e volontà di porre in essere una condotta violenta idonea a provocare una sensazione dolorosa.

Un concetto correlato al termine violenza è quello di abuso. Tale termine viene utilizzato in riferimento alla sua connotazione sessuale, in particolar modo nei confronti di minori.

La Costituzione Italiana all'art. 3 sancisce il principio dell'uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e l'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi nel matrimonio.

In Italia la modifica del diritto di famiglia del 1975 inizia un processo di evoluzione positivo con l'introduzione della parità giuridica tra i coniugi: La patria potestà diventa potestà genitoriale. Di fatto viene meno la possibilità da parte del marito di utilizzare mezzi di correzione, talvolta violenti, nei confronti della moglie e dei figli.

Nel 1981 scompare il delitto d'onore, che consentiva sconti di pena al marito tradito o presunto tradito e con l'abrogazione dell'art. 544 del Codice Rocco scompare il matrimonio riparatore, susseguente ad uno stupro, con l'effetto di estinguere il reato.....Tale articolo viene abrogato con l'art.1 della Legge 44271981.

Un cambiamento fondamentale nella cultura giuridica italiana si ha con la Legge 66 del 1996: il concetto di violenza sessuale da reato contro la morale e il buon costume si evolve in reato contro la persona e la libertà individuale.

La legge 15 febbraio del 1996 n. 66, oltre a modificare sostanzialmente le ipotesi incriminate in materia, sposta i delitti sessuali all'interno del codice penale dagli artt. 519 ss. agli artt. da 609 bis a 609 decies, e dal libro nono riservato "ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume" al libro secondo dedicato ai "delitti contro la persona".

Il delitto di violenza sessuale è previsto dall'art. 609 bis c.p.

La suddetta normativa ha ricompreso in un'unica figura di reato di violenza sessuale le condotte di violenza carnale, con presupposto necessario una qualsiasi forma di penetrazione carnale e quello di atti di libidine violenti per evitare la valutazione del comportamento morale della vittima in funzione di attenuante o di non punibilità del colpevole.

L'unificazione delle condotte in un'unica locuzione di atti sessuali vede irrilevante la qualità dell'atto e lascia spazio a valutazioni discrezionali nell'ambito edittale di pena in base al *quantum* di violenza e di coartazione della vittima e dei riflessi traumatici della condotta subita.

L'elemento oggettivo del reato consiste nel compimento volontario da parte dell'autore di atti, non necessariamente di congiunzione carnale, nei confronti di una persona assolutamente contraria ad ogni contatto attivo o passivo; atti che offendono il bene giuridico della libertà personale.

Nella nozione di atto sessuale vanno ricompresi tutti quei comportamenti che nell'ambito di un rapporto fisico tra persone, costituiscano manifestazione dell'intento di dare soddisfazione all'istinto connesso coi caratteri anatomico-genitali dell'individuo.

Alla nozione di "atti sessuali" non sono da ricondurre unicamente i comportamenti antigiuridici che riguardano l'apparato genitale ma anche tutte le altre zone del corpo considerate erogene ed in grado di stimolare un qualsivoglia sentimento di eccitazione dell'istinto sessuale.

Il dolo generico costituisce l'elemento soggettivo sufficiente per la sussistenza del reato; deve sussistere la volontà del fatto con la coscienza di tutti gli elementi costitutivi dello stesso.

Non può sussistere responsabilità penale nei confronti del medico il quale, nell'esercizio della propria professione, toccasse a scopo terapeutico parti intime del corpo altrui.

In caso di concorso materiale di altri soggetti nel delitto di violenza sessuale si ha la figura del reato di violenza sessuale di gruppo disciplinata dall'art. 609 octies c.p. Il concorso morale si configura per tutte quelle persone che hanno in qualche modo contribuito all'organizzazione materiale e alla propaganda del reato. Il concorso morale nel reato *de quo* è imputabile anche ai soggetti indicati nell'art 112 nn 2, 3 e 4 cp. , che dall'esterno hanno diretto l'attività di chi materialmente ha commesso il fatto .

La Corte di Cassazione ha giudicato correa moralmente nel reato di atti di libidine in danno dei propri figli la madre che ha omesso di impedire o denunciare il comportamento libidinoso antigiuridico del coniuge o del convivente.

L'art. 609 bis stabilisce che soggiace alla stessa pena chiunque induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica delle persone offese al momento del fatto.

Al riguardo l'art. 3 legge 15 febbraio 1996 n. 66 ha modificato il regime sanzionatorio in riferimento ai comportamenti sessuali violenti in danno di persone psichicamente o fisicamente inferiori abrogando quanto disposto dal precedente art. 519 c.p.. Rimangono sanzionate penalmente tutte le situazioni nelle quali l'atto fisico risulti frutto di una attività di coazione o di induzione dettata dallo stato di superiorità dell'agente.

Ne è conseguita una rinnovata dimensione di tutela che dall'intangibilità sessuale di determinati soggetti deboli si sposta verso la libertà sessuale dei soggetti, nell'ambito del rapporto interpersonale.

La Legge 94/2009 che ha di recente apportato alcune modifiche al codice penale ha introdotto nuove aggravanti a tutela dei minori e di soggetti con livelli più bassi di difesa.

L'art. 3 comma 20 della L. 94/2009 all'interno dell'art 61, n. 11 ter c.p. prevede ora l'aggravante della commissione di un reato contro la persona commesso ai danni di un minore all'interno o nelle vicinanze di scuole o d'istituti di formazione. Con le stesse finalità di tutela è stata prevista

l'aggravante per il delitto di atti osceni quando sono compiuti all'interno o vicino a luoghi frequentati da minorenni, se c'è pericolo che vi assistano.

Per quanto riguarda in particolare l'aggravante della minorata difesa è stato precisato, con la suddetta legge, che le condizioni della persona che limitano la difesa devono essere valutate anche in considerazione dell'età della vittima; età che assume rilievo se ed in quanto ostacoli le capacità di difesa privata.

Una seconda ipotesi criminosa è prevista quando l'azione è commessa traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altri.

Relativamente a tale circostanza la sostituzione dolosa di persona è indicata all'art. 494 c.p.

Gli elementi costitutivi del delitto di violenza sessuale favoriscono il rapporto con numerose altre ipotesi criminose penalmente sanzionate.

Il reato di lesioni di cui all'art. 582 c.p., procurate alla persona offesa nel tentativo di vincerne la resistenza, concorre con la violenza sessuale quando queste siano state volontariamente cagionate; qualora le lesioni si verificassero accidentalmente, il reo ne risponderebbe a titolo di colpa.

Seppur distinti nei presupposti di base, non prevedendo il reato di cui all'art. 564 c.p. la congiunzione carnale violenta, l'incesto e la violenza sessuale possono concorrere quando l'unione fisica violenta avviene tra le persone indicate all'art. 564 con la conseguenza del pubblico scandalo.

La Corte di Cassazione ha infine più volte ribadito l'imputabilità ex art. 110 e non 116 c.p. nel concorso di violenza carnale per il complice del rapinatore che pur non avendo partecipato materialmente alla violenza, ne abbia con la sua condotta agevolato la commissione.

Dopo la conferenza mondiale sulle donne nel 1995, il Governo Italiano in adeguamento ad una direttiva del 1997, propugnava una politica di prevenzione e contrasto di tutte le forme di violenza fisica sessuale e psicologica contro le donne, a partire dai maltrattamenti familiari al traffico di donne e bambini per sfruttamento sessuale.

Nel 2001 con la legge 154 *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari* viene introdotta la misura dell'allontanamento del familiare violento e misure di protezione sociale per le donne che hanno subito violenza. Davanti a condotte civilmente rilevanti sono previste delle misure dette ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 342 bis c.c. e l. 2/4/2001 n. 154)

Si può richiedere un ordine di protezione presentando ricorso al Tribunale di residenza o domicilio dell'istante quando la condotta del coniuge o compagno o altro componente del nucleo familiare adulto sia causa di grave pregiudizio all'integrità psicofisica o alla libertà dell'altro coniuge o convivente o membro del nucleo familiare, sempre che il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio e non sia stato presentato ricorso per separazione o divorzio (casi in cui è competente il giudice della separazione o del divorzio).

Nel caso in cui vittime della violenza siano i figli minori, in ragione del tipo di diritto tutelato la competenza è attribuita al giudice penale.

In pratica il giudice ordina, con decreto, la cessazione della condotta pregiudizievole, stessa; dispone l'allontanamento dalla casa familiare della persona maltrattante, prescrivendole, inoltre, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal richiedente ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare gli stessi luoghi per esigenze lavorative.

Il giudice può anche disporre l'intervento dei servizi sociali territoriali o incaricare un centro di mediazione familiare e il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, rimaste prive di mezzi adeguati.

La durata dell'ordine di protezione non può superare i sei mesi ma può essere prorogata, su istanza di parte, se ricorrono gravi motivi per il tempo strettamente indispensabile.

I procedimenti relativi agli ordini di protezione, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa, nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione (art. 7 l. 2/4/2001, n. 154).

La Legge n. 38 del 23 aprile 2009, pubblicata su G.U. n. 95 del 24 aprile 2009 prevede pene più severe contro i reati di violenza sessuale. Vengono inasprite le pene contro la violenza sessuale e apportate modifiche al codice penale in modo da poter applicare la condanna dell'ergastolo in caso di omicidio effettuato in occasione di violenza sessuale, atti sessuali con minori o di violenza sessuale di gruppo, nonché da chi compie atti persecutori.

Tale Legge prevede la custodia cautelare obbligatoria per un maggior numero di reati tra i quali violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, "salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate". È previsto anche l'arresto obbligatorio in flagranza per la violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e la violenza sessuale di gruppo.

Diventa inoltre, più difficile l'accesso ai benefici penitenziari quali le misure alternative, permessi premio e l'assegnazione al lavoro esterno per chi è condannato per alcuni reati a sfondo sessuale.

Viene concesso il gratuito patrocinio alle vittime di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo anche in deroga ai limiti di reddito previsti.

Nel 2009 si arriva all'introduzione di forme di tutela per l'omofobia e a una nuova figura di reato, lo stalking.

Lo stalking ricomprende le molestie e tutte quelle condotte insistenti ed ossessive che mirano a ridurre la vittima in uno stato di soggezione psicologica, con ansia, paura, per costringerla ad accettare un contatto intrusivo nella propria vita privata, con conseguenze gravi di diverso tipo. In genere la persecuzione si realizza con la combinazione di più azioni moleste. I comportamenti molesti

diventano atti persecutori quando siano consapevoli e intenzionali; reiterati, ripetuti e continuati, insistenti e duraturi. Si valuta che debbano continuare per un periodo minimo di 4 settimane ed essere ripetuti almeno per altre dieci volte. Questo è l'elemento caratterizzante che serve a differenziare lo stalking da un comportamento legittimo o da una molestia ai sensi dell'art.660 c.p.. Ovviamente i comportamenti insistenti devono essere non richiesti e non voluti, non graditi e intrusivi tali da creare disagio psicofisico e un ragionevole senso di ansia o paura nella vittima per sé o per l'incolumità di altra persona legata da relazione affettiva o tali da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita..

Il nuovo reato, con l'introduzione dell' articolo 612 *bis* del codice penale, è concepito come un delitto contro la libertà morale con pena fino a 4 anni di reclusione, fino all'ergastolo se le minacce si realizzano e la vittima muore.

Il termine per proporre querela in linea con la normativa sulla violenza sessuale è di sei mesi.

Il delitto procedibile a querela diventa perseguibile d'ufficio nell'ipotesi aggravate. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso contro un minore o una persona disabile o se è connesso con altro reato per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio oppure se l'autore delle molestie è già stato ammonito dal questore..

La legge del 23 Aprile 2009 n 38 prevede, infatti, che prima della querela la vittima di stalking possa rivolgersi alle autorità di polizia e chiedere al questore di ammonire l'autore delle molestie. Una volta raccolte le informazioni necessarie, il questore, se ritiene accoglibile la richiesta, ammonisce oralmente lo stalker e redige un processo verbale, rilasciandone copia all'ammonito ed alla vittima delle molestie. Valuta, inoltre, possibili provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Viene previsto che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che abbiano conoscenza dalla vittima del reato di atti persecutori forniscano informazioni relative ai centri anti violenza presenti nella zona di residenza e sul territorio. Viene, inoltre, prolungata a un anno l'efficacia del decreto del giudice che ordina la cessazione della condotta pregiudizievole, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, con l'introduzione dell'art 282 *ter* nel codice di procedura penale. Sussistendo particolari esigenze di tutela il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dai prossimi congiunti della vittima o da persone conviventi con quest'ultima. Qualora la frequentazione *sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.* E' previsto anche che il Questore valuti l'adozione di provvedimenti concernenti armi e munizioni,

La Legge n. 154 del 2001 sulla violenza familiare aveva introdotto l'art. 282-bis per impedire a chi era stato oggetto di provvedimento d'allontanamento d'avvicinarsi alla persona offesa. Tale divieto, con

l'introduzione del 282-ter può ora quindi essere esteso anche ai luoghi frequentati da congiunti o da persone che abbiano un legame affettivo con la vittima. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare con la vittima o suoi congiunti attraverso qualsiasi mezzo.

Sono state inoltre introdotte alcune modifiche in relazione all'incidente probatorio che attualmente può anche essere chiesto dal P.m. su richiesta della persona offesa. Tale attività si può estendere alla testimonianza di tutti i minori (non solo infrasedicenni) ed anche della vittima maggiore d'età; può riguardare i procedimenti per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600), prostituzione minorile (art. 600 bis), pornografia minorile (art. 600 ter), anche "virtuale"; turismo sessuale (art. 600 quinquies), tratta di persone (art. 601), commercio di schiavi (art. 602), violenza sessuale, semplice e aggravata (artt. 609 bis e ter), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, corruzione di minorenne (art. 609-quinquies); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies), maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (612-bis).

L'audizione con modalità protette previste per il dibattimento con un minore vittima di reato viene prevista ora anche per procedimenti relativi agli atti persecutori nonché per l'esame in dibattimento del maggiorenne infermo di mente.

La vittima di stalking ha la possibilità di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale, per la richiesta del risarcimento del danno.